

- il principio di buona amministrazione, il principio di tutela del legittimo affidamento e il principio di proporzionalità, in relazione al controllo effettuato dall'OLAF;
- il diritto di essere ascoltato, in relazione alle attività della Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento della Commissione in seguito alla verifica dell'OLAF.

Ricorso proposto l'8 Settembre 2017 – Teollisuuden Voima / Commissione

(Causa T-620/17)

(2017/C 402/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finlandia) (rappresentanti: M. Powell, Solicitor, Y. Utzschneider, K. Struckmann e G. Forwood, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione (UE) 2017/1021 del 10 gennaio 2017 sull'aiuto di Stato SA.44727 2016/C (ex 2016/N) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo Areva; ⁽¹⁾
- ordinare alla Commissione di sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE, a causa del numero eccessivo di omissis nella versione pubblicata della decisione impugnata, che impediscono alla ricorrente di valutare le motivazioni della stessa e alla Corte di condurre la propria verifica.
2. Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione circa il ripristino della redditività a lungo termine del gruppo Areva.
 - La ricorrente, a tal proposito, fa riferimento agli orientamenti della Commissione relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà diverse dagli istituti finanziari, che richiedono che il piano di ristrutturazione ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche. ⁽²⁾
3. Terzo motivo, vertente su errori manifesti nella valutazione delle misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza nel mercato principale in cui il gruppo Areva sarà attivo a seguito della ristrutturazione.
4. Quarto motivo, vertente sull'errore di valutazione nell'aver sottoposto l'approvazione dell'aiuto di Stato a condizioni inadeguate e insufficienti.

5. Quinto motivo, vertente sull'errore manifesto commesso nel constatare che l'aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno, alla luce del fatto che il piano di ristrutturazione proposto non fornisce sufficienti garanzie che l'Areva sarà in grado di portare a termine nei tempi il progetto OL3, violando in tal modo taluni altri obiettivi del Trattato UE da tenere in considerazione nell'esame della compatibilità dell'aiuto di Stato.

⁽¹⁾ GU 2017 L 155, pag. 23.

⁽²⁾ GU 2014 C 249, pag. 1, punto 47.

Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — González Buñuel e altri/CRU

(Causa T-642/17)

(2017/C 402/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Antonio González Buñuel (Barcellona, Spagna) e altri 12 ricorrenti (rappresentanti: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez e J. Ruiz de Villa Jubany, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in base all'articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione del Comitato di risoluzione unico sul BANCO POPULAR ESPAÑOL (SRB/EES/2017/08);
- in base agli articoli 340, paragrafo 2, TFUE, e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a risarcire i ricorrenti, a carico del Fondo di risoluzione unico istituito conformemente all'articolo 67 del regolamento n. 806/2014, per i danni loro causati come conseguenza diretta della decisione sul BANCO POPULAR ESPAÑOL, danni il cui importo coincide con il valore di mercato degli strumenti di capitale dell'ente creditizio il giorno precedente (6 giugno 2017) all'esecuzione del programma di risoluzione; in subordine, nel caso in cui il Tribunale non accogliesse la suddetta richiesta di risarcimento, condannare il Comitato di risoluzione unico a versare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento, l'importo della differenza, che sarà determinato nella valutazione di persona indipendente prevista all'articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, tra quanto detti ricorrenti hanno ricevuto come pagamento dei loro crediti per l'applicazione della suddetta decisione e ciò che avrebbero ricevuto a seguito di una procedura ordinaria di insolvenza; e
- in base agli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico al pagamento delle spese inerenti al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.
